



*JEAN MONNET CENTER OF EXCELLENCE 2019-2022*  
*“EUROPE BETWEEN MOBILITY AND SECURITY:*  
*THE CHALLENGES OF ILLICIT TRADES IN THE MEDITERRANEAN AREA”*

**Ciclo seminariale 2021**  
**MOBILITÀ E SICUREZZA NEL MEDITERRANEO:**  
**I TRAFFICI ILLECITI DI PERSONE E BENI**

**TRAFFICO DI MIGRANTI E  
TRATTA DI ESSERI UMANI  
QUADRO SOVRANAZIONALE E  
IMPLEMENTAZIONE IN GERMANIA**

Prof. VINCENZO MILITELLO  
Dipartimento Giurisprudenza  
Università di Palermo

Seminario n. 7  
23 aprile 2021

# Il doppio binario multilivello



Protocolli

- Smuggling
- **Trafficking**

Conv. di Palermo  
UNTOC 2000



**SMUGGLING:** soft law –  
mancanza di convenzioni ad hoc

**TRAFFICKING:** *Convenzione  
Lotta contro la tratta degli esseri  
umani 2005 (197)*



**SMUGGLING:**  
Dir. 2002/90/CE –  
DQ 2002/946/GAI

**TRAFFICKING:**  
Dir. **2011/ 36/UE 5.4.2011**

# L'intreccio normativo multilivello TRAFFICO DI MIGRANTI

ONUPa	UE	CoE	It (extra CP)
	Conv. applicazione Accordo di Schengen 19.6.1990	Conv. indirette: <u>CEDU (Prot 11 and 14)(N° 05)</u> <u>Establishment 1955 (19)</u> <u>Legal status of migrant workers (N° 93)</u> <u>Participation of foreigners in public life at local level (N° 144)</u> <u>Eu Social Charter (N° 163)</u> <u>Recognition of qualifications concerning higher education in the EU region (N° 165)</u> <u>On nationality (N° 166)</u>	l. 30.10,1986 n.943 Lavoratori migranti
Palermo Convention TOC 2000 Prot. SMUGGLING of Migrants	Dir. 2002/90/CE		D.L. n. 146/1989 in L.28.2.1990 n.39 Legge Martelli
	DQ 2002/946/GAI		<b>L. 6.3.1990 n.40</b> <b>Legge Turco-Napolitano</b>
	----		l. 30.7.2002 n. 182 l. Bossi-Fini
			Pacchetti sicurezza 2008- 2009

# L'intreccio normativo multilivello TRATTA

ONU	UE	CoE	It c.p.
	<p><b>[Joint Action 97/154/GAI 24.2.1997</b> lotta contro lo sfruttamento sessuale di donne e bambini]</p>		<p>600 Riduzione in schiavitù 601 tratta e commercio di schiavi</p>
<p><b>Palermo Convention TOC 2000</b> Prot. Trafficking in Human Being</p>	<p>[Framework Decision <b>2002/629/GAI</b> 19.7.2002]</p>		<p><b>L.11.8.2003 n.228</b> Misure contro la tratta di persone. mod. art. 601 → tratta di esseri umani</p>
		<p><b>Conv.del 16.5.2005</b> lotta contro la tratta degli esseri umani</p>	<p><b>L. 2.7.2010 n.108 rat. ed es. Conv. CoE</b></p>
	<p><b>Direttiva 2011/36/UE 5.4.2011</b> prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la DQ 2002/629/GAI</p>		<p><b>d.lgs. 4.3.2014, n. 24</b> Attuazione dir 2011/36/UE</p>

# DE - Distinzione fra i due ambiti dell'intervento penale in linea con il contesto internazionale

- **Traffico di migranti** : norme penali extracodicistiche parti di una ampia legge sul soggiorno illegale *Aufenthaltgesetz* 25.2.2008. carattere sussidiario rispetto alla disciplina amministrativa della materia.
  
- **Tratta di esseri umani** : nel codice penale con l. del 2005, modificato l. 11,10.2016
  - Par 232 (riformulato nel 2016),233, 233a

# DE- TRAFFICO DI MIGRANTI

- Par 95 : disposizioni penali
  - soggiorno illegale (senza permesso di soggiorno)
  - Ingresso
  - Mancata indicazione generalità
- 96 Istigazione aiuto all'ingresso clandestino di stranieri
- 97 Morte a seguito di ingresso clandestino; ingresso Clandestino professionale o tramite gruppo organizzato

ONU	UE	CoE	DE Strafgesetzbuch
	<p><b>[Joint Action 97/154/GAI 24.2.1997</b> lotta contro lo sfruttamento sessuale di donne e bambini]</p>		<p>Par. 180a <i>Förderung der Prostitution</i> e 181 <i>Menschenhandel StGB</i>, nel Titolo 13 sui reati contro l'autodeterminazione sessuale (introdotto con legge del 23.11.1973)</p>
<p><b>Palermo Convention</b> TOC 2000 Prot. Trafficking in Human Beings</p>	<p>Framework Decision <b>2002/629/GAI</b> 19.7.2002</p>		<p>Legge 11.02.2005 ha introdotto tre reati (par. 232, 233, 233a )</p>
		<p><b>Conv. 16.5.2005</b> lotta contro la tratta degli esseri umani</p>	
<p>V. Militello (c) 2021</p>	<p><b>Direttiva 2011/36/UE 5.4.2011</b> prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la DQ 2002/629/GAI</p>		<p>Legge 11.10.2016, riformula paragrafo § 232 StGB tra i reati contro la libertà personale (mancata specificazione della non punibilità della vittima per i reati da lui commessi: Art. 8 Direttiva).</p> <p style="text-align: right;">23. 4. 2021</p>



# De -Tratta

- rilevanza aggravante alla realizzazione della tratta di persone da parte di un membro di una **banda** che si dedichi alla commissione continuativa di tali reati ( § 232, comma 3, n. 3 CP tedesco).
- Risponde alla Direttiva EU del 2011, la quale per la realizzazione delle condotte di tratta nell'ambito di una organizzazione criminale prevede che gli stati membri stabiliscano un aggravamento della pena; inoltre, ne rispetta anche il profilo sanzionatorio (pena detentiva nel massimo pari a 10 a).
- Non si richiama però la nozione generale di “associazione criminale”, che è definita in Germania in termini rigorosi e più restrittivi della banda, pur dopo una recente modifica che ha inserito al secondo co. la definizione della decisione quadro n. 841/2008: →



# De - Tratta

- «struttura di almeno tre persone, che – anche in mancanza di ruoli rigidamente distinti e di una continuità di appartenenza all’associazione – perseguono in modo prolungato nel tempo un interesse comune» (art. 129, co. 2, CP tedesco, come mod. l. 17 agosto 2017 per recepire la dec. Quadro n. 841/2008 sul crimine organizzato). Per integrare invece il requisito della banda criminale rilevante in Germania per la tratta di persone è sufficiente che il gruppo **operi in modo continuativo in tale attività illecita.**
- Differenza con la Dir. EU che richiama la nozione di organizzazione criminale fissata dalla DQ del 2008, la quale invece considera tale una organizzazione strutturata di almeno tre persone che agiscono in modo concertato allo scopo di commettere più reati punibili con sanzioni detentive di almeno quattro anni.



# De – Tratta

- La differenza non va ricercata tanto nella possibilità che i membri della banda siano solo due persone, in quanto tale requisito tradizionale è ormai contrastato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha portato a tre il minimo dei partecipanti alla banda; piuttosto, la mancanza di una distribuzione di ruoli e di una pluralità dei reati-scopo commessi da tali soggetti non consente di sovrapporre le due nozioni di banda e di organizzazione criminale.
- In prospettiva, la modifica del 2017 alla nozione di organizzazione criminale (il soprarichiamato comma 2 dell'art. 129) potrebbe condurre ad un riconoscimento applicativa della maggiore vicinanza fra la nozione di banda e quella di associazione per delinquere.
- Manca in Germania un riferimento al carattere transnazionale del reato e al suo collegamento possibile tanto con il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quanto con altre tipologie di traffici illeciti.